INTEGRAZIONE E MODIFICA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Sottoscritto in data 17/12/2018

Oggi, 14/06/2021 alle ore ,17.00, si sono incontrati i signori:

Per la Delegazione di parte pubblica:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.D. | Nominativi | Funzione |
| 1 | Serafina Camastra  | Segretario Comunale  |
| 2 | Stefania Albertini  | Responsabile Servizio Finanziario  |

Per la Delegazione di parte sindacale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.D. | Nominativi | Organizzazione rappresentata |
| 1 | Emilio Pelati - Viola Rossi | FP-CGIL |
| 2 | Giorgio Cipollini | CISL-FP |
| 3 | Angela Ferretti | RSU |

Premesso che con il Verbale di Pre-Intesa del 14/06/2021 si è proceduto tra l’altro ad integrare e modificare l’ art. 8 comma 1 del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 17/05/2020 con cui le parti hanno concordato delle modifiche all’Art. 8 comma 1 “Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)”.

Vista la Delibera di Giunta n. 52 del 07/07/2021 con cui si è stato mandato per la sottoscrizione definitiva della modifica e integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo acquisendo il parere del Revisore Unico espresso con Verbale n. 24 del 07 luglio 2021.

Tutto ciò premesso le parti concordano l’allegata Integrazione e Modifica al Contratto decentrato integrativo del Comune di Arquata del Tronto relativo al triennio 2016/2018 relativa all’Art. 8 comma 1.

Per la parte pubblica:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per la parte sindacale:

SEGRETERIA FP – CGIL

Emilio Pelati \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Viola Rossi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SEGRETERIA CISL-FP

Giorgio Cipollini\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

R.S.U.

Angela Ferretti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

INTEGRAZIONE E MODIFCA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

del COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

SOTTOSCRITTO IN DATA 17/12/2018

triennio 2016 – 2018

[**Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI** 2](#_Toc528915282)

[**Art. 1 Ambito di applicazione** 2](#_Toc528915283)

[**Art. 2 Durata - Revisione** 2](#_Toc528915284)

[**Titolo II - RISORSE DECENTRATE** 2](#_Toc528915285)

[**Art. 3 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili** 2](#_Toc528915286)

[**Art. 4 Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance** 3](#_Toc528915287)

[**Art. 5 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)** 3](#_Toc528915288)

[**Art. 6 Progressioni economiche** 3](#_Toc528915289)

[**Art. 7 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)** 4](#_Toc528915290)

[**Art. 8 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)** 4](#_Toc528915291)

[**Art. 9 Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)** 5](#_Toc528915292)

[**Art. 10 Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)** 6](#_Toc528915293)

[**Art. 11 Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL 2018)** 6](#_Toc528915294)

[**Art. 12 Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)** 7](#_Toc528915295)

[**Art. 13 Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)** 7](#_Toc528915296)

[**Art. 14 Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000)** 8](#_Toc528915297)

[**Art. 15 Flessibilità dell’orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)** 8](#_Toc528915298)

[**Art. 16 Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018)** 9](#_Toc528915299)

[**Art. 17 Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018)** 9](#_Toc528915300)

[**Art. 18 Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018)** 9](#_Toc528915301)

[**Art. 19 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)** 9](#_Toc528915302)

[**Titolo III - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE** 9](#_Toc528915303)

[**ALLEGATO A) CRITERI PROCEDURE PER PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA** 10](#_Toc528915304)

# **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Arquata del Tronto con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

2. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.

## **Art. 2 Durata - Revisione**

1. Il presente CCDI ha durata triennale dal 1.1.2016 al 31.12.2018, in analogia al CCNL 21/05/2018, salvo la specifica decorrenza di alcuni istituti contrattuali definita dal presente CCDI.

Con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo.

2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

# **Titolo II - RISORSE DECENTRATE**

## **Art. 3 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili**

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell’art. 68, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:

* progressioni economiche nella categoria;
* indennità di comparto;
* quota dell’indennità professionale del personale educativo degli asili nido di cui all’art. 31, c. 7, secondo periodo del CCNL 14.9.2000 e all’art. 6 CCNL 5.10.2001;
* indennità ex VIII livelli.

2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite.

3. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili, le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell’art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

## **Art. 4 Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance**

1. Le parti concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa del personale che ha prestato effettivo servizio nell’Ente per un periodo superiore a mesi 6.

2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.

3. Le parti in sede annuale di ripartizione delle risorse si riservano di definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.

4. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all’organizzazione e all’erogazione dei servizi.

## **Art. 5 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)**

1. Al personale valutato positivamente viene attribuito un premio per performance individuale in relazione alla categoria di appartenenza stabilito annualmente in sede di ripartizione delle risorse.

2. In ottemperanza all’art. 69 del CCNL 2016/2018 al 30% dei dipendenti individuati tra coloro che conseguono la migliore valutazione, viene attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lettera b) (performance individuale) non inferiore al 30% da calcolarsi di anno in anno in fase di contrattazione decentrata, in relazione alle risorse destinate al finanziamento di tale istituto contrattuale”;

3. Per il triennio del presente contratto, considerata la modesta dimensione della dotazione organica dell’Ente, la percentuale del 30% dei dipendenti, a cui attribuire la maggiorazione del premio, sarà applicata sul numero complessivo dei dipendenti e non sul numero dei dipendenti per singola categoria;

4. Qualora emergano parità di valutazione nella misura superiore al 30% del personale, il premio maggiorato verrà riconosciuto secondo i seguenti criteri: a) rotazione; b) maggiore anzianità di servizio nella categoria; c) minore età.”

## **Art. 6 Progressioni economiche**

1. A norma dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. In presenza di risorse adeguate le progressioni interessano anche più categorie. Le risorse, di norma assegnate complessivamente, possono essere destinate anche in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Categoria B - n. dipendenti  |  | euro destinati |
| Categoria C - n. dipendenti |  | euro destinati |
| Categoria D - n. dipendenti |  | euro destinati |
| Totale assegnato alle progressioni |  |

3. Il personale interessato è quello in servizio nell’ente alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento in cui vengono ripartite le risorse. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto.

4. Nell’allegato A) sono indicati i criteri generali di valutazione per le progressioni economiche del personale.

## **Art. 7 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)**

1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni, è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività ed è attribuita nella misura minima di 1 euro e massima di 10,00 euro al giorno in relazione alle attività svolte nell’anno in via prevalente e alle disponibilità finanziarie del fondo dell’esercizio di riferimento.

2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità:

Operai addetti ai servizi esterni (cantonieri, giardinieri ecc) euro 350 annue

Cuoco mensa scolastica ed addetto ai servizi esterni d’estate euro 500 annue

3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale.

A titolo esemplificativo sono considerate attività disagiate quelle che richiedono una particolare articolazione dell’orario di lavoro (esclusa la turnazione), o quelle connesse all’erogazione di servizi in front office per un periodo superiore a un numero di ore giornaliero.

4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è commisurata all’entità delle somme o altri valori che vengono consegnati all’agente contabile. A questo proposito si individuano le seguenti fasce di valore che sono trattate dagli agenti contabili, con i relativi importi:

* fino a euro 5.000 annui importo indennità giornaliera 1 euro;
* da euro 5.000,01 a euro 10.000 importo indennità giornaliera 1,25 euro;
* oltre 10.000 importo indennità giornaliera 1,5 euro.

6. Il responsabile del settore di appartenenza del dipendente attesta a fine esercizio lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio valori.

## **Art. 8 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)**

**1. Al personale di categoria B, C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità di importo non superiore a euro 3.000, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza:**

* **al personale di categoria B l’indennità pari a 750 è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche, modulando il valore in base al cumulo:**
1. **responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale;**
2. **svolgimento di procedure amministrative semplici;**
3. **capacità di risolvere in autonomia le problematiche connesse alle funzioni inerenti all’ufficio;**
4. **autonomia operativa con gestione di mezzi speciali e/o attrezzature speciali la cui conduzione richieda un’elevata competenza;**
5. **capacità di concorrere alla formazione delle decisioni del responsabile di riferimento;**
* **al personale di categoria C l’indennità pari a 1500 euro è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche, modulando il valore in base al cumulo:**
1. **responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale;**
2. **responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all’interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate;**
3. **capacità di risolvere in autonomia le problematiche connesse alle funzioni inerenti all’ufficio**
4. **autonomia operativa con gestione di mezzi speciali, attrezzature e dotazioni;**
5. **capacità di concorrere alla formazione delle decisioni del responsabile di riferimento;**
* **al personale di categoria D l’indennità pari a 3000, è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche, modulando il valore in base al cumulo:**
1. **responsabilità di processi lavorativi che richiedono professionalità e conoscenze specifiche, con coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, anche con trasversalità tra più Unità Operative;**
2. **responsabilità di procedimento amministrativo o istruttorie di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia funzionale;**
3. **responsabilità di gestione/rendicontazione di risorse;**
4. **responsabilità di gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;**
5. **capacità di concorrere alla formazione delle decisioni del responsabile di PO di riferimento o del Dirigente;**

2. L’effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal Responsabile del Servizio o dal Segretario Comunale a consuntivo.

3. Un’indennità di importo massimo non superiore a euro 350 annui lordi può essere riconosciuta al lavoratore che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, per compensare:

* i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali.

## **Art. 9 Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)**

1. Alle misure di sostegno indicate dalla norma contrattuale sono attribuite le seguenti risorse (nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti…):

* per l’anno 2018 euro 500

2. In relazione all’istituto sono attivati i seguenti interventi:

a) sostegno all’iscrizione dei figli agli asili nido. Il contributo sarà riconosciuto al personale dipendente a tempo indeterminato con almeno 2 figli a carico, in presenza di un reddito familiare inferiore ad euro 25.000;

b) concorso alle spese per i libri di testo per i figli e di dipendenti sino alla scuola secondaria di secondo grado, in presenza di un reddito familiare inferiore ad euro 25.000,

c) incentivazione di iniziative di carattere culturale, ricreativo o sportivo a favore dei dipendenti;

d) favorire l’adesione a forme di assistenza sanitaria privata per i dipendenti ed i propri familiari;

e) borse di studio per i figli dei dipendenti a tempo indeterminato risultanti particolarmente meritevoli;

## **Art. 10 Indennità di servizio esterno (art.56 quinquies CCNL 2018)**

Ha diritto all'indennità di servizio esterno, il personale della polizia locale che,**in via continuativa**, rende la sua prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza. Il contratto collettivo nazionale prevede che l'indennità giornaliera debba essere determinata in sede di contrattazione decentrata (a livello comunale) entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
L'indennità di servizio esterno compensa interamente l'indennità di rischio e l'indennità di disagio, ferma restando l’indennità di turno. Per il personale di vigilanza le parti si riservano di quantificare da ogni anno l’eventuale indennità di corrispondere.

## **Art. 11 Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)**

L’art. 24 del CCNL stabilisce che per le aree di pronto intervento individuate dagli enti è istituito il servizio di pronta reperibilità.

1. Il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di emergenza climatica od ambientale, è elevato fino ad un massimo di 8 volte al mese. L’aumento dei turni in questione non può superare la durata di mesi 6 continuativi. L’amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta comunque ragione delle esigenze da affrontare.

2. L’importo dell’indennità di reperibilità è elevato ad euro 13,00 euro in presenza di:

1. situazioni di cui al comma 1;
2. reperibilità prestata nelle seguenti giornate festive: 1 Gennaio, Pasqua, 1 Maggio, 25 Dicembre

**Art. 12 Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL 2018)**

1. Le parti sono chiamate a definire la correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi dettati dal contratto.

2. Ai fini del precedente comma assumono rilievo:

1. gli incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti;
2. le ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti;
3. liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore in processi tributari. (L’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che per gli enti assistiti dai propri funzionari “si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto”).

3. L’Ente adotta un sistema di perequazione che prevede una riduzione percentuale del premio di risultato in presenza di fasce di valore legati alla somma degli incentivi di legge previsti dal contratto (art. 18, c. 1, lett. h) ed eventuali altri previsti per legge, utilizzando il seguente schema:

|  |  |
| --- | --- |
| INCENTIVI DI LEGGE  | ABBATTIMENTO INDENNITÀ RISULTATO |
| Fino a € 3.000 euro  | 3,00% |
| Da 3.001 a 5.000 euro  | 5,00% |
| Da 5.001 a 7.000 euro  | 8,00% |
| Oltre i 7.000 euro  | 12,00% |

Le somme non erogate per effetto della detta perequazione incrementano le risorse destinate al Welfare

## **Art. 13 Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)**

1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro:

* l’Amministrazione si impegna a garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008. A tale scopo allo stesso competono, ogni anno n. 18 ore di lavoro retribuito per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del lavoro straordinario;
* coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio;
* coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi; il responsabile della sicurezza in accordo con il medico competente individua le attività che comportano la corresponsione di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei rischi;
* il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress - lavoro e gli altri previsti dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

## **Art. 14 Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)**

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative.

2. Il contingente di contratto può essere elevato fino al 35%, in presenza di particolari situazioni quali gravi e documentate situazioni familiari, assistenza a familiari malati o con handicap, a condizione che non venga compromessa la ordinaria gestione delle attività riferite ai settori interessati alla trasformazione del rapporto.

3. Il contingente può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche sull’organizzazione dell’ente.

4. Le parti prendono atto che in riferimento all’intera dotazione organica attuale dell’ente la percentuale dei lavoratori a tempo parziale è del 50%. Pertanto, in deroga ai punti 1 e 2 del presente articolo, tenuto conto delle modeste dimensioni dell’Ente e della necessità di dover garantire la presenza di personale in ogni servizio, tale percentuale è da considerarsi massima, relativamente alla vigenza del presente CCDI.

## **Art. 15 Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000)**

1. La banca delle ore, di cui all’art. 38 bis del CCNL 14.9.2000, contiene, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

2. Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore è di n. 50 ore.

## **Art. 16 Flessibilità dell’orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)**

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti.

2. La flessibilità riguarda l’intero personale dell’ente nei modi sotto specificati:

* orario antimeridiano:
* entrata dalle ore 7:45 alle ore 8,30
* uscita dalle ore 13:45 alle ore 15:00
* orario pomeridiano:
* entrata dalle ore 14:30 alle ore 15:30
* uscita dalle ore 17:30 alle ore 18:30

3. L’eventuale debito o credito orario dovrà essere recuperato entro il mese successivo. Il debito non recuperato comporterà l’applicazione della proporzionale decurtazione stipendiale. L’eventuale credito orario verrà azzerato.

4. A fine anno l’eventuale credito orario derivante dalla flessibilità del mese di dicembre verrà azzerato. L’eventuale debito residuo potrà invece essere riportato nell’esercizio successivo solo nel limite massimo di ore 10. Sulla restante parte verrà applicata la decurtazione dello stipendio.

5. In nessun caso la flessibilità oraria potrà comportare il pagamento dello straordinario se non espressamente richiesto dal Responsabile del Servizio.

6. La pausa tra l’orario antimeridiano e pomeridiano non potrà essere inferiore a 30 minuti e superiore a 90 minuti.

7. Di norma deve essere garantita l’effettuazione dell’orario prescritto per ciascuna settimana di riferimento.

8. Al personale part-time in relazione alla tipologia dell’orario sarà attribuita dal Responsabile del Servizio o dal Segretario Comunale una flessibilità compatibile con l’organizzazione del lavoro.

9. Ai dipendenti che dichiarano di trovarsi in particolari situazioni personali, sociali o familiari la flessibilità di cui al comma 2 potrà essere adattata dal Segretario Comunale in ragione delle motivazioni adeguatamente documentate e per un periodo di tempo predeterminato.

## **Art. 17 Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018)**

1. La durata media dell’orario di lavoro fino a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento a un periodo non superiore a te mesi

2. Tale arco temporale è incrementato di ulteriori 30 giorni in presenza di esigenze obiettive determinate da:

* + situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi;
	+ presenza di eventi naturali che richiedono una maggiore presenza sul posto di lavoro;

 3. L’orario multiperiodale consiste nel concentrare l’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno. Questi periodi per il C.U.P. non possono superare 30 giorni. La contrattazione decentrata individua le condizioni in presenza delle quali è possibile superare il detto periodo di 30 giorni:

- servizi legati ad attività stagionali.

## **Art. 18 Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018)**

1. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario è quello di cui all’art. 14, c. 4, del CCNL dell’1.4.1999

## **Art. 19 Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018)**

1. Le parti prendono atto che l’innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità dell’occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo.

2. Ai fini di cui al precedente comma sono individuati interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale:

a) mediante opportuni percorsi di formazione e riqualificazione;

## **Art. 20 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)**

1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O. (performance individuale).

2. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

# **Titolo III - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE**

Assumono rilievo nella definizioni delle clausole contrattuali i seguenti istituti:

* gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma;
* i compensi professionali per l’Avvocatura dell’ente. (art. 9, D.L. n. 90/2014 nei limiti dettati dalla stessa norma, c. 7). La norma prevede che i contratti collettivi prevedano criteri di riparto delle somme conseguenti a sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti.

I relativi stanziamenti rientrano nel fondo per le risorse decentrate a termini dell’art. 67, c.3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.

Le clausole contrattuali possono ricalcare le norme di legge ovvero quelle recate dai precedenti contratti decentrati integrativi, in quanto trattasi di istituti consolidati.

# **ALLEGATO A) CRITERI PROCEDURE PER PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA**

***1. Requisito periodo minimo di anzianità***

Ai fini del computo del requisito di permanenza minima di 24 mesi nella posizione economica in godimento, si considera quanto segue:

* + è richiesta l’anzianità di servizio di almeno due anni a tempo indeterminato.

***2. Criteri di valutazione***

1. Il principale criterio su cui fondare la progressione economica è fissato nella valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto. Sono esclusi dalla progressione orizzontale i dipendenti che abbiano riportato negli ultimi due anni procedimenti disciplinari e che siano collocati nel quarto o nel terzo livello di premialità nella valutazione della performance (livello della prestazione inadeguata e livello dell’adeguatezza).

Ai fini dell’attribuzione del punteggio viene considerata la media del triennio precedente l’anno di attivazione dell’istituto (max. punti 20):

- Media del punteggio relativo alla performance del triennio precedente (valutazione anni 2015, 2016, 2017) compresa tra 91 e 100: punti 20;

- Media del punteggio relativo alla performance del triennio precedente (valutazione anni 2015, 2016, 2017) compresa tra 90 e 81: punti 10;

- Media del punteggio relativo alla performance del triennio precedente (valutazione anni 2015, 2016, 2017) compresa tra 80 e 71: punti 5;

2. A parità di fascia di punteggio attribuito per la valutazione della perfomance, vengono individuati i seguenti criteri aggiuntivi:

1. Anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella prevista per accedere alla progressione un punto per ogni anno fino ad un massimo di punti tre;
2. A parità di anzianità di servizio preferenza per coloro che non hanno mai effettuato una progressione orizzontale;
3. A parità della predetta condizione preferenza per coloro che da più tempo sono collocati in una determinata categoria economica;
4. In caso di ulteriore parità di punteggio verrà considerato quanto previsto dall’art 5 comma 4 del DPR 9 Maggio 1994 n. 487.

***3. Procedimento***

1. Allorché sia sottoscritto il contratto integrativo che stanzia le risorse destinate alle progressioni nella categoria, il Segretario Comunale procede ad una verifica dei potenziali destinatari delle progressioni. L’informazione è comunque portata a conoscenza di tutti i dipendenti dell’Ente con avvisi interni che assicurino adeguata diffusione.

2. La selezione sarà effettuata da parte del Segretario Comunale che provvederà alla redazione della graduatoria secondo il punteggio complessivo ottenuto sommando i singoli punteggi assegnati.

Il Segretario Comunale ha a disposizione per la valutazione dei candidati punti 23 secondo i criteri di cui sopra da assegnare alla valutazione della performance e dell’anzianità di servizio.

3. Il Segretario Comunale procederà alla formulazione di una graduatoria, che verrà successivamente approvata con apposito atto e gli esiti saranno comunicati ai diretti interessati.

***4. Decorrenza***

Salvo diversa indicazione la decorrenza della progressione economica si intende dal primo gennaio dell’anno in cui è attivata la procedura.